

L'ANTITRUST SANZIONA LA COMPAGNIA DI AUTONOLEGGIO SICILY BY CAR PER PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA

In merito alla sanzione comminata dall'Antitrust alla SICILY BY CAR, società di autonoleggio, per pratica commerciale scorretta, rettifichiamo su richiesta della stessa SICILY BY CAR la frase contenuta nella notizia pubblicata lo scorso 4 novembre:

Dall'istruttoria del procedimento è emerso che la società raccomandava le stazioni ad avviare la procedura RDS (Riepilogo dei Documenti del Sinistro) anche per danni "irrisori" provvedendo altresì ad addebitare ai consumatori danni di cui non erano responsabili personalmente e tutto grazie anche al supporto, nella stima e quantificazione di danni, della A&C.Broker che pur dichiarandosi soggetto terzo tale non era perché l'amministratore unico della società è coniuge del presidente di Sicily by Car nonché membro del consiglio di amministrazione della società medesima ed il fatturato della società intermediaria è per una grandissima parte riferito ai rapporti con la Sicily by Car.

Riportando il virgolettato del provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato che così recita:

Dall'istruttoria del procedimento è emerso che "Sicily by Car, con la partecipazione e l'attivo coinvolgimento di A&C Broker, abbia realizzato e ampiamente implementato una procedura ben congegnata per incrementare significativamente le sue entrate, attraverso l'addebito ad un certo numero di consumatori di spese non dovute o superiori all'effettiva spesa per la riparazione delle autovetture, con effetto anche di "compensare" i prezzi particolarmente "competitivi" che essa applica sul mercato. Si tratta di una pratica commerciale scorretta connotata da chiari ed evidenti profili di aggressività in quanto il professionista, attraverso la disponibilità delle somme bloccate sulla carta di credito del consumatore, si appropria di somme rilevanti senza il consenso del consumatore, in tal modo realizzando un'azione coercitiva che ha un diretto impatto sulla sfera patrimoniale del medesimo. Funzionali a tale pratica aggressiva appaiono peraltro le modalità ingannevoli con le quali la procedura di stima del danno viene presentata ai consumatori e specificamente con riferimento all'apparente terzietà e correttezza dell'attività peritale svolta da un'impresa apparentemente terza, quale A&C Broker" (l'amministratore unico della A&C Broker è infatti coniuge del presidente di Sicily by Car nonché membro del Consiglio di amministrazione della società medesima. Inoltre il fatturato della società intermediaria è per grandissima parte riferito ai rapporti con la Sicily by Car).

Quindi, legittimo è vincolare una somma di denaro sulla carta di credito per garantirsi dai danni, ma costituisce un abuso l'addebito di costi ingiustificati di cui non si fornisce prova. E' quanto sostenuto dall'Antitrust che con provvedimento n.25118 (pubblicato sul bollettino n.42 del 3 novembre 2014) ha sanzionato la Sicily by Car, società di autonoleggio, e A&C.Broker, intermediario assicurativo, per pratica commerciale scorretta.

La pratica commerciale oggetto di valutazione da parte dell'Authority consiste "nel quantificare e addebitare al cliente, al termine del noleggio di un'autovettura prenotata anche tramite i siti internet della società Sicily by Car, <http://www.sbc.it> e <http://www.autoeuropa.it>, somme di importo significativo per danni di lieve o modesta rilevanza riscontrati sull'autovettura senza l'autorizzazione del cliente stesso, sfruttando la disponibilità di fondi bloccati sulla carta di credito data in garanzia dal consumatore al momento del ritiro dell'autovettura".

La pratica commerciale oggetto di contestazione da parte di numerosi consumatori è stata, pertanto, dichiarata scorretta dall'Antitrust e, in particolare, aggressiva, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati.

La Sicily by Car dovrà, pertanto, versare 450.000 euro a titolo di sanzione mentre quella a carico della A&C broker S.r.l è di 50.000 euro . Entrambe potranno ricorrere al Tar del Lazio per il riesame del provvedimento.

Al seguente link il provvedimento dell'Antitrust: (<http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/7242-bollettino-422014.html>– pages 5-34).

TRENITALIA SI IMPEGNA A RIMBORSARE I VIAGGIATORI IN TEMPI PIU' RAPIDI

"A fronte di varie segnalazioni da parte dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori, l'AGCM apriva un procedimento nei confronti di Trenitalia. Oggetto delle segnalazioni era il ritardo con il quale Trenitalia provvedeva alla corresponsione dell'indennizzo previsto per i ritardi dei treni.

"Trenitalia ha dunque assunto dei formali impegni davanti all'AGCM, che dovrà rispettare a partire dal 1° marzo 2015, alcuni dei quali ampliano addirittura i diritti già previsti per i viaggiatori dal regolamento UE1371/2007:

-il diritto all'indennizzo sarà previsto anche per i ritardi superiori ai 30 minuti, anziché dopo almeno 1 ora, come attualmente previsto;

- i tempi degli indennizzi saranno ridotti: i viaggiatori potranno presentare la relativa richiesta entro 3 giorni dall'arrivo a destinazione, anziché i 20 giorni attualmente previsti (si tratta di un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto da utilizzare sulle tratte nazionali di media e lunga percorrenza);

-sarà previsto un ulteriore margine di 3 minuti sul ritardo al fine della corresponsione dell'indennizzo, qualora il treno arrivi nelle principali stazioni ferroviarie (Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino);

-il diritto all'indennizzo sarà esteso anche ai biglietti che prevedono due o più tratte (che comprendano un servizio regionale ed uno nazionale a media e lunga percorrenza);

-sarà introdotto il cosiddetto "biglietto globale misto", che Trenitalia proporrà al posto di quello a più tratte, così da garantire sia un bonus calcolato sull'intero importo del biglietto, sia la prosecuzione del viaggio qualora il ritardo abbia causato la perdita della coincidenza;

-in tutti i casi in cui il ritardo dia diritto all'indennizzo, dovrà essere diffuso un avviso sonoro a bordo del treno;

-entro 90 giorni dall'accettazione degli impegni, Trenitalia farà partire una campagna informativa circa i diritti dei viaggiatori, attraverso il proprio sito web, tramite l'invio di e-mail ai clienti, mediante affissioni nelle stazioni ferroviarie e sui treni.

A fronte, invece, di altre segnalazioni da parte dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori, l'AGCM apriva un ulteriore procedimento circa le procedure applicate da Trenitalia alle irregolarità di viaggio nei casi in cui i viaggiatori erano provvisti del biglietto. L'AGCM ha ritenuto che tali procedure configurassero delle pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice de Consumo ed ha sanzionato la società con una multa di 1 milione di euro.

Più specificamente, il Garante ha accertato che il metodo con cui Trenitalia valutava e sanzionava le

irregolarità di viaggio non era del tutto corretto. Infatti, al trasgressore venivano imposte, oltre al pagamento del prezzo del biglietto per il viaggio in corso, una sovrattassa (da 50 a 200 euro) ed un'ulteriore oblazione, anche quando il passeggero non poteva di fatto regolarizzare la propria posizione per cause di forza maggiore o addirittura a causa di un disservizio di Trenitalia stessa. Ciò accadeva, inoltre, anche a fronte della presenza di posti liberi a bordo del treno.

Tale comportamento è stato definito "affittivo" dal Garante, che nelle proprie conclusioni dichiara che "l'attuale regime di controllo dei titoli di viaggio mira non solo a reprimere gli abusi, ma è strumentale alla rigidità del sistema tariffario", in contrasto con il Codice del Consumo.

"A fronte di varie segnalazioni da parte dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori, l'AGCM apriva un procedimento nei confronti di Trenitalia. Oggetto delle segnalazioni era il ritardo con il quale Trenitalia provvedeva alla corresponsione dell'indennizzo previsto per i ritardi dei treni.

"Trenitalia ha dunque assunto dei formali impegni davanti all'AGCM, che dovrà rispettare a partire dal 1° marzo 2015, alcuni dei quali ampliano addirittura i diritti già previsti per i viaggiatori dal regolamento UE1371/2007:

"- il diritto all'indennizzo sarà previsto anche per i ritardi superiori ai 30 minuti, anziché dopo almeno 1 ora, come attualmente previsto;

- i tempi degli indennizzi saranno ridotti: i viaggiatori potranno presentare la relativa richiesta entro 3 giorni dall'arrivo a destinazione, anziché i 20 giorni attualmente previsti (si tratta di un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto da utilizzare sulle tratte nazionali di media e lunga percorrenza);

- sarà previsto un ulteriore margine di 3 minuti sul ritardo al fine della corresponsione dell'indennizzo, qualora il treno arrivi nelle principali stazioni ferroviarie (Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino);

- il diritto all'indennizzo sarà esteso anche ai biglietti che prevedono due o più tratte (che comprendano un servizio regionale ed uno nazionale a media e lunga percorrenza);

- sarà introdotto il cosiddetto "biglietto globale misto", che Trenitalia proporrà al posto di quello a più tratte, così da garantire sia un bonus calcolato sull'intero importo del biglietto, sia la prosecuzione del viaggio qualora il ritardo abbia causato la perdita della coincidenza;

- in tutti i casi in cui il ritardo dia diritto all'indennizzo, dovrà essere diffuso un avviso sonoro a bordo del treno;

- entro 90 giorni dall'accettazione degli impegni, Trenitalia farà partire una campagna informativa circa i diritti dei viaggiatori, attraverso il proprio sito web, tramite l'invio di e-mail ai clienti, mediante affissioni nelle stazioni ferroviarie e sui treni.

A fronte, invece, di altre segnalazioni da parte dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori, l'AGCM apriva un ulteriore procedimento circa le procedure applicate da Trenitalia alle irregolarità di viaggio nei casi in cui i viaggiatori erano provvisti del biglietto. L'AGCM ha ritenuto che tali procedure configurassero delle pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice de Consumo ed ha sanzionato la società con una multa di 1 milione di euro.

Più specificamente, il Garante ha accertato che il metodo con cui Trenitalia valutava e sanzionava le irregolarità di viaggio non era del tutto corretto. Infatti, al trasgressore venivano imposte, oltre al pagamento del prezzo del biglietto per il viaggio in corso, una sovrattassa (da 50 a 200 euro) ed un'ulteriore oblazione, anche quando il passeggero non poteva di fatto regolarizzare la propria posizione per cause di forza maggiore o addirittura a causa di un disservizio di Trenitalia stessa. Ciò accadeva, inoltre, anche a fronte della presenza di posti liberi a bordo del treno.

Tale comportamento è stato definito “affittivo” dal Garante, che nelle proprie conclusioni dichiara che “l’attuale regime di controllo dei titoli di viaggio mira non solo a reprimere gli abusi, ma è strumentale alla rigidità del sistema tariffario”, in contrasto con il Codice del Consumo.



[Invia una richiesta](#)



[Cancellati](#)

Centro Europeo Consumatori ECC-Net Italia

Roma - Viale degli Ammiragli, 91 - 00136 (+39) 06 44238090 email: info@ecc-netitalia.it

Bolzano - Via Brennero, 3 - 39100 (+39) 0471 980930 email: bolzano@ecc-net.it

